

§ 3.1.67 - L.R. 4 luglio 2002 n. 28.

**Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1996 n. 17
"Disciplina delle Associazioni pro loco".**

(Bollettino Ufficiale n. 11, del 24/07/2002)

Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 "disciplina delle Associazioni pro loco").

1. All'articolo 1, comma 1 della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 "Disciplina delle Associazioni pro loco", dopo le parole "strumenti", sono inserite le parole

(Omissis).

2. All'articolo 1, comma 1, la lettera a) è così sostituita:

(Omissis).

Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 17/1996).

1. L'articolo 2, comma 2 della l.r. 17/1996 è così sostituito:

(Omissis).

2. All'articolo 2, comma 3, la lettera a) è abrogata.

3. All'articolo 2, comma 3, la lettera b) è così sostituita:

(Omissis).

4. All'articolo 2, comma 3, la lettera c) è così sostituita

(Omissis).

5. All'articolo 2, comma 3, la lettera d) è così sostituita:

(Omissis).

6. All'articolo 2, comma 3, la lettera e) diventa d).

*Art. 3. (Modifiche all'articolo 3, comma 1 della l.r.
17/1996).*

1. L'articolo 3, comma 1 è così sostituito:

(Omissis).